



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 febbraio 2011 (01.03)
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0381 (NLE)**

7077/11

**ACP 53
FIN 128
PTOM 13
DEVGEN 53**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Sig. Vítor CALDEIRA, Presidente della Corte dei conti europea
Data:	18 febbraio 2011
Destinatario:	Signor János MARTONYI, Presidente del Consiglio "Affari generali"
Oggetto:	Parere n. 1/2011 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il parere n. 1/2011 della Corte dei conti europea su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo relativamente al servizio europeo per l'azione esterna.

All.: Parere n. 1/2011

ΕΒΡΟΠΕΪΣΚΑ ΣΜΕΤΗΑ ΠΑΛΑΤΑ
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA



CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TA' L-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Parere n. 1/2011

su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di
sviluppo relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

(presentato in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, TFUE)

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 287, paragrafo 4,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005² (in appresso denominato l'"accordo di partenariato ACP-CE"),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea³, modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 2007⁴,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in appresso denominato l'"accordo interno"), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2⁵,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

³ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

⁴ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

⁵ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna⁶,

visto il parere n. 4/2010 della Corte su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna⁷,

vista la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo relativamente al servizio europeo per l'azione esterna, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2010⁸,

vista la richiesta di un parere su tale proposta, presentata dal Consiglio e pervenuta alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Considerazioni generali

1. La proposta di regolamento del Consiglio in merito alla quale è richiesto un parere della Corte mira a modificare il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (di seguito "FES") al fine di adattarne le norme alla natura specifica del servizio europeo per l'azione esterna la cui esistenza è prevista all'articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea modificato dal trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

⁶ GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

⁷ GU C 145 del 3.6.2010, pag. 4.

⁸ COM(2010) 795 definitivo.

2. Pur tenendo conto della specificità del FES, le modifiche proposte dalla Commissione sono conformi alle modifiche in tal senso apportate al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale mediante il regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna.

3. La nuova struttura del SEAE e le funzioni svolte dai capi delle delegazioni dell'Unione implicheranno che questi siano tenuti a riferire a due organismi differenti. Come già rilevato nel suo parere n. 4/2010, la Corte osserva che, nella gestione della nuova struttura, tra l'altro, sarà necessario agire con la dovuta cautela al fine di evitare conflitti di priorità. La Corte nutre inoltre analoghe preoccupazioni per quel che riguarda a) le significative deroghe al regolamento finanziario per il 10° FES, in quanto i poteri della Commissione relativamente all'esecuzione del FES saranno sottodelegati ad ordinatori (capi delegazione) non più appartenenti ai servizi della Commissione; b) un aumento della complessità delle operazioni e delle missioni svolte dalle delegazioni relativamente alla gestione finanziaria e alla presentazione delle relazioni; c) la notevole incertezza riguardo l'esecuzione, da parte delle delegazioni dell'Unione, delle risorse previste per le spese di sostegno connesse al FES a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno, aspetto che non viene chiarito nella proposta.

Considerazioni specifiche

4. Al fine di garantire l'allineamento con le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale, all'ultimo paragrafo dell'articolo 17 della proposta dovrebbe essere aggiunta la seguente frase: "Tali modalità non contemplano deroghe alle disposizioni del regolamento finanziario."

5. Per quel che riguarda il comma che la Commissione propone di aggiungere all'articolo 39, paragrafo 1, la Corte fa notare il rischio di ambiguità contenuto

nella dizione “esecuzione integrale delle risorse FES” relativamente alla parte delle risorse FES che è gestita dalla Banca europea per gli investimenti.

Il presente parere è stato adottato dalla Sezione III, presieduta da Jan Kinšt, membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 1° febbraio 2011.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Presidente